

Codice A1604A

D.D. 16 maggio 2017, n. 218

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in localita' San Rocco, nel Comune di Busca (CN), campo-pozzi costituito da due pozzi (denominati Pozzo Vecchio - codice univoco CN-P-10231 e Pozzo Nuovo - codice univoco CN-P-10232) e gestiti dall'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese", d'intesa con il Comune di Busca (CN) e con l'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (di seguito A.C.D.A. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 14 marzo 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi – costituito da due pozzi (denominati *Pozzo Vecchio* – codice univoco CN-P-10231 e *Pozzo Nuovo* – codice univoco CN-P-10232) – ubicato in *località San Rocco*, nella particella catastale n. 473 del foglio di mappa n. 38, censito al C.T. del medesimo Comune di Busca.

Il pozzo *Vecchio* – codice univoco CN-P-10231 – perforato negli anni 70, è profondo circa 80,00 metri e le sue caratteristiche sono state ricavate da informazioni dirette dei tecnici A.C.D.A. S.p.A., non essendo disponibili documenti sulla sua realizzazione.

Il pozzo *Nuovo* – codice univoco CN-P-10232 – realizzato invece nel 1990, è profondo circa 90,00 metri e filtra tra -55,50 e -76,50 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Attualmente, tali pozzi vengono utilizzati esclusivamente come riserva, per le condizioni di emergenza idrica, nei periodi di maggior domanda e per brevi periodi di emungimento. Vengono comunque mantenuti in efficienza mediante brevi periodi di attivazione, della durata di un'ora circa, con cadenza quindicinale.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, in un contesto territoriale ancora prevalentemente agricolo e sono ubicate ad una distanza di circa 360 metri ad Est del corso del Torrente Maira, al di fuori delle aree coinvolte dai processi geodinamici legati all'evoluzione del torrente; tuttavia la presenza di aree agricole nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato considerato l'inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei due pozzi; l'area di salvaguardia proposta è stata pertanto dimensionata per una portata complessiva di 60,00 l/s (pari a 20,00 l/s dal pozzo *Vecchio* e a 40,00 l/s dal pozzo *Nuovo*) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un moderato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;

- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per entrambe le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette delle due captazioni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per entrambe le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 360 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette delle due captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*Comune di Busca (CN) – Progetto: Determinazione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'Acquedotto Comunale di Busca ubicati in Via Vecchia di Cuneo – Tavola 12: Planimetria su base catastale dell'area di salvaguardia proposta – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Busca (CN) che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 14 dicembre 2016, ha preso atto della definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N. – Sede di Cuneo, con nota in data 28 febbraio 2017, ha evidenziato che l'acqua proveniente dai due pozzi è da considerarsi idonea al consumo umano a condizione che da parte del gestore dell'acquedotto venga garantito il costante rispetto delle procedure e delle norme tecniche di gestione contenute nella normativa vigente e nei disciplinari di esercizio esistenti.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che nel caso specifico in esame risulta installato un impianto di trattamento mediante disinfezione dell'acqua prima dell'erogazione all'utenza, il cui regolare e costante funzionamento è necessario per garantire continuamente il mantenimento delle caratteristiche di potabilità della stessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), con nota in data 10 marzo 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- dovrà essere verificato che nei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia (*Via Vecchia di Cuneo*) i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta – sulla base dei referti delle analisi pedologiche – contiene la classificazione dei terreni ricadenti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, che sono

caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee "Moderatamente bassa" e da una vulnerabilità dell'acquifero "Media", attribuibili, quindi, alla "Classe 2". Tale classificazione costituisce il riferimento tecnico, nell'ambito dell'area di salvaguardia, per l'impiego dei fertilizzanti, che per i terreni appartenenti alla "Classe 2", dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto, e dei prodotti fitosanitari.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalle due captazioni costituenti il campo-pozzi ubicato in *Località San Rocco*, nel Comune di Busca (CN), è riconosciuto dalla Provincia di Cuneo all'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Busca, in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo, sottoscritto in data 15 aprile 2011 ed approvato con la determinazione n. 2229/2011 del 17 maggio 2011.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 30 marzo 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le due captazioni costituenti il campo-pozzi ubicato in *Località San Rocco*, nel Comune di Busca (CN), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di aree agricole e di reti viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia – *Via Vecchia di Cuneo* – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle stesse particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato.

Visto il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo – sottoscritto in data 15 aprile 2011 ed approvato con la determinazione n. 2229/2011 del 17 maggio 2011 – e con il quale la Provincia di Cuneo riconosce all'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Busca, il diritto d'uso delle acque prelevate dalle due captazioni costituenti il campo-pozzi ubicato in *Località San Rocco*, nel medesimo Comune;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Busca (CN) n. 185, in data 14 dicembre 2016, di presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N. – Sede di Cuneo, in data 28 febbraio 2017 – prot. n. 21178/P;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 10 marzo 2017 – prot. n. 20956;

vista la nota, in data 14 marzo 2017 – prot. n. 718, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “*Cuneese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in *località San Rocco*, nel Comune di Busca (CN), campo-pozzi costituito da due pozzi denominati *Pozzo Vecchio* e *Pozzo Nuovo* e gestiti dall'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.), è definita come risulta nell'elaborato "*Comune di Busca (CN) – Progetto: Determinazione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'Acquedotto Comunale di Busca ubicati in Via Vecchia di Cuneo – Tavola 12: Planimetria su base catastale dell'area di salvaguardia proposta – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è dimensionata, in via cautelativa, considerando l'involuppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei due pozzi.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Nella zona di rispetto ristretta è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop. Per quanto concerne invece le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 2, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R/2006. Per quanto riguarda la concimazione azotata occorrerà bilanciare gli apporti in relazione alla natura dei terreni e ai prevedibili asporti delle colture sempre comunque non superando il limite di 170 kg/ha. In relazione alla dotazione in "Fosforo assimilabile" i terreni in argomento risultano "Ricchi" e, pertanto, le dotazioni fosfatiche devono essere sospese; in relazione al contenuto di "Potassio scambiabile" i terreni risultano, invece, "Mediamente dotati" consentendo, quindi, delle concimazioni di "mantenimento" in cui ai prevedibili asporti delle colture dovranno corrispondere analoghi apporti.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate, negli spazi di "verde privato", è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Busca (CN) – A.C.D.A. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento

regionale 15/R/2006, nonché a garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.

- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Busca – A.C.D.A. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Busca, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia – *Via Vecchia di Cuneo* – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin